

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	
	II <i>Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea</i>	
	Consiglio	
2001/C 75/01	Iniziativa del governo della Repubblica francese volta a far sì che il Consiglio adotti un progetto di decisione relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione	1
2001/C 75/02	Iniziativa dei governi della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio intesa a far adottare dal Consiglio una decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio	3

II

(Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

CONSIGLIO

Iniziativa del governo della Repubblica francese volta a far sì che il Consiglio adotti un progetto di decisione relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione

(2001/C 75/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Repubblica francese⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro⁽³⁾, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2002 le banconote denominate in euro cominciano ad essere immesse in circolazione ed obbliga gli Stati membri partecipanti ad assicurare sanzioni adeguate contro l'alterazione e la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche in euro.
- (2) È opportuno integrare e potenziare il dispositivo di protezione dell'euro, varato con strumenti precedenti, mediante disposizioni che instaurino, relativamente alla repressione dei reati di falsificazione dell'euro, una cooperazione stretta fra le competenti autorità degli Stati membri, la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, l'Europol e l'Eurojust,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione valgono le seguenti definizioni:

- «banconote false» e «monete false», le banconote e le monete così definite dall'articolo 2 del regolamento (CE)

n. .../2001 del Consiglio, del ..., che definisce le misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione⁽⁴⁾,

- «falsificazione» dell'euro, i comportamenti descritti agli articoli da 3 a 5 della decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro⁽⁵⁾,
- «autorità competenti», le autorità designate dagli Stati membri, in particolare gli uffici centrali nazionali, ai fini dell'accentramento delle informazioni, dell'accertamento di attività di falsificazione dell'euro e del relativo perseguimento o delle relative sanzioni,
- «dati tecnici e statistici», i dati così definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. .../2001 del Consiglio,
- «convenzione di Ginevra», la convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, firmata a Ginevra il 20 aprile 1929.

Articolo 2

Perizie sulle monete e sulle banconote

Gli Stati membri provvedono a che, nell'ambito dei procedimenti penali inerenti alla falsificazione dell'euro:

- a) le necessarie perizie sulle banconote sospettate di essere false siano compiute dal Centro nazionale di analisi (CNA) designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. .../2001;

e

- b) le necessarie perizie sulle monete sospettate di essere false siano compiute dal Centro nazionale di analisi delle

⁽¹⁾ GU C ...

⁽²⁾ GU C ...

⁽³⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L ...

⁽⁵⁾ GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

monete (CNAC) designato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. .../2001.

Articolo 3

Comunicazione degli esiti delle perizie

Gli Stati membri assicurano che gli esiti delle perizie compiute dai CNA e dai CNAC a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, siano comunicati all'Europol ai sensi delle disposizioni della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol)⁽¹⁾, qualora il procedimento verta su una delle forme di criminalità organizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detta convenzione.

Articolo 4

Obbligo di segnalazione

1. Gli Stati membri assicurano che gli uffici centrali nazionali di cui all'articolo 12 della convenzione di Ginevra comunichino all'Europol, per il tramite delle unità nazionali, le pertinenti informazioni da essi accentrare in merito ai procedimenti penali per attività di falsificazione dell'euro, comprese le informazioni ottenute da paesi terzi.

2. Gli Stati membri redigono l'elenco delle segnalazioni. Esso riporta, in particolare, l'identificazione del fascicolo e della falsificazione, le circostanze in cui questa è stata intercettata, le circostanze del sequestro e i collegamenti con altri fascicoli.

3. Le competenti autorità degli Stati membri scambiano con l'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria e poi con l'Eurojust, quando sarà stata adottata la decisione che l'istituisce, tutte le pertinenti informazioni sui procedimenti penali, onde agevolare l'accertamento dei fatti e garantire un'azione efficace contro la falsificazione dell'euro. L'Europol e l'Eurojust prestano l'assistenza tecnica necessaria alle competenti autorità degli Stati membri per agevolare il coordinamento delle indagini avviate e per migliorare ed agevolare la cooperazione fra i competenti servizi investigativi e repressivi degli Stati membri.

Articolo 5

Recidiva

Ciascuno Stato membro ammette il principio della recidiva alle condizioni stabilite dalla sua legislazione nazionale e, a tali condizioni, riconosce quali generatrici di siffatta recidiva le sentenze di condanna passate in giudicato pronunciate in un altro Stato membro per uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 5 della decisione quadro 2000/383/GAI o per uno dei reati di cui all'articolo 3 della convenzione di Ginevra, a prescindere dalla valuta falsificata.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a ...

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

Iniziativa dei governi della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio intesa a far adottare dal Consiglio una decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio

(2001/C 75/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettera a), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

TITOLO I

vista l'iniziativa della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio⁽¹⁾,

AMBITO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

Definizioni

considerando quanto segue:

Ai fini della presente decisione quadro valgono le seguenti definizioni:

- | | |
|--|---|
| <p>(1) Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.</p> <p>(2) Tale principio dovrebbe altresì applicarsi alle ordinanze preliminari, in particolare a quelle che permettono alle autorità competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili.</p> <p>(3) Il 21 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente alle conclusioni di Tampere, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, stabilendo come prima priorità (misure 6 e 7) l'adozione di uno strumento volto ad applicare il principio del reciproco riconoscimento al blocco dei beni e al sequestro probatorio.</p> <p>(4) In un primo tempo tale strumento dovrebbe applicarsi ad un numero limitato di reati che abbiano già formato oggetto di un'azione comune nell'ambito dell'Unione europea.</p> <p>(5) I diritti accordati alle parti o ai terzi interessati in buona fede dovrebbero essere salvaguardati,</p> | <p>a) «Stato di emissione», lo Stato membro nel quale un'autorità giudiziaria ai sensi della presente decisione quadro ha adottato una decisione di blocco o sequestro nell'ambito di un procedimento penale.</p> <p>b) «Stato di esecuzione», lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene (o la fonte di prova).</p> <p>c) «Decisione di blocco o sequestro», qualsiasi provvedimento adottato da un'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione, onde impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare un bene che potrebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — formare oggetto di confisca da parte dello Stato membro di emissione, — costituire una fonte di prova. <p>d) «Bene», ogni bene mobile, materiale o immateriale, o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, in merito al quale l'autorità che emana la richiesta di blocco o sequestro ritiene che:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sia il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 2 o un bene equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto; <p>e</p> <ul style="list-style-type: none"> — rischi di formare oggetto di un'operazione di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione. <p>e) «Fonte di prova», gli oggetti e i documenti che possono essere utilizzati a fini probatori.</p> |
|--|---|

⁽¹⁾ GU C ...

⁽²⁾ GU C ...

*Articolo 2***Figure di reato**

La presente decisione quadro si applica alle decisioni di blocco o sequestro relative a fatti che, ai sensi della legislazione dello Stato di emissione, costituiscono uno dei reati seguenti:

- a) traffico illecito di stupefacenti;
- b) frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁽¹⁾ e dei relativi protocolli del 29 novembre 1996⁽²⁾, 27 settembre 1996⁽³⁾ e 19 giugno 1997⁽⁴⁾;
- c) riciclaggio di proventi di reato;
- d) falsificazione dell'euro;
- e) corruzione;
- f) tratta di esseri umani.

TITOLO II

PROCEDURA DI ESECUZIONE DELLE DECISIONI DI BLOCCO O SEQUESTRO*Articolo 3***Trasmissione delle decisioni di blocco o sequestro**

La decisione di blocco o sequestro ai sensi della presente decisione quadro, corredata del certificato di cui all'articolo 7, è trasmessa dall'autorità giudiziaria che l'ha adottata direttamente all'autorità giudiziaria competente della sua esecuzione. Qualora quest'ultima non sia nota, l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione sollecita con ogni mezzo lo Stato di esecuzione, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea, affinché fornisca informazioni al riguardo.

*Articolo 4***Esecuzione diretta**

1. La decisione di blocco o sequestro, trasmessa a norma dell'articolo 3, è riconosciuta dall'autorità competente dello Stato di esecuzione senza che siano necessarie altre formalità ed è eseguita senza indugio nello stesso modo in cui sarebbe

eseguita un'analogia decisione nazionale, a meno che tale autorità non decida di addurre uno dei motivi di non esecuzione previsti all'articolo 6.

L'autorità competente dello Stato di emissione è informata senza indugio dell'esecuzione della decisione di blocco o sequestro con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

2. Ogni ulteriore provvedimento coercitivo è deciso secondo la procedura dello Stato di esecuzione.

*Articolo 5***Durata del provvedimento di blocco o sequestro**

1. Lo Stato di esecuzione mantiene il bene bloccato o sotto sequestro fino a quando non abbia risposto alla richiesta di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) o b).

2. Se la richiesta o l'istruzione prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) o b), non è presentata entro il termine previsto da tale articolo, il provvedimento è revocato.

3. Lo Stato di esecuzione può, previa consultazione dello Stato di emissione, imporre condizioni adeguate alle circostanze del caso onde limitare la durata del blocco o sequestro. Qualora, conformemente a tali condizioni, intenda revocare il provvedimento, esso ne informa lo Stato di emissione e gli dà la possibilità di formulare osservazioni.

4. Le autorità giudiziarie dello Stato di emissione informano senza indugio quelle dello Stato di esecuzione della revoca della decisione di blocco o sequestro.

*Articolo 6***Motivi di non esecuzione**

Le autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione possono opporsi all'esecuzione della decisione di blocco o sequestro solo in assenza del certificato di cui all'articolo 7 o nel caso in cui quest'ultimo riporti informazioni incomplete.

Qualora il certificato non sia prodotto oppure sia incompleto, l'autorità di esecuzione può:

- imporre un termine entro il quale esso deve essere prodotto o completato o
- accettare un documento equivalente o

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

⁽²⁾ GU C 151 del 20.5.1997, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12.

— qualora si ritenga sufficientemente informata, dispensare l'autorità di emissione dalla presentazione del certificato.

La decisione di rifiuto di esecuzione è adottata e notificata senza indugio alle autorità giudiziarie dello Stato di emissione con ogni mezzo che lasci una traccia scritta.

Articolo 7

Certificato

1. Il certificato, il cui formulario figura nell'allegato 1, è firmato dall'autorità competente dello Stato di emissione che ha ordinato il provvedimento, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte.

2. Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

3. Ciascuno Stato membro può indicare, all'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, tramite una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio, che accetta una traduzione in un'altra o in altre lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.

Articolo 8

Successivo trattamento del bene bloccato o sotto sequestro

1. Le decisioni trasmesse ai sensi dell'articolo 3 sono parimenti accompagnate o seguite, entro 4 giorni al massimo, da:

- a) una richiesta di trasferimento del bene nello Stato di emissione
 - a fini probatori,
 - a fini di confisca,
 - ai fini della restituzione alla vittima di un reato di cui all'articolo 2,

negli ultimi due casi se è possibile il trasferimento tra gli Stati membri interessati

oppure

- b) un'istruzione volta a mantenere il bene nello Stato membro di esecuzione in attesa che lo Stato di emissione trasmetta una richiesta intesa a far eseguire nello Stato di esecuzione una decisione di confisca, a prescindere dal fatto che questa sia già stata pronunciata nello Stato di emissione o debba esserlo in futuro.

2. Una richiesta:

- a) di trasferimento ai sensi del paragrafo 1, lettera a), è trattata dallo Stato di esecuzione ai sensi delle norme applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale,
- b) di confisca ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è trattata dallo Stato di esecuzione ai sensi delle norme applicabili all'esecuzione delle decisioni straniere in materia penale.

Articolo 9

Ricorsi

1. La persona perseguita, la vittima o ogni altra persona fisica o giuridica che affermi essere un terzo in buona fede può presentare contro i provvedimenti di blocco o sequestro eseguiti in applicazione dell'articolo 4 un ricorso senza effetto sospensivo dinanzi all'autorità competente dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione, ai sensi della legislazione nazionale di ciascuno di questi Stati membri.

2. Il ricorso nello Stato di esecuzione non può vertere sul merito.

3. Le autorità giudiziarie dello Stato di emissione sono informate dell'esistenza di tale ricorso e dei motivi adottati, affinché possano presentare le argomentazioni che reputano necessarie. Esse sono altresì informate dell'esito del ricorso.

Articolo 10

Responsabilità dello Stato di emissione

Lo Stato di emissione è responsabile, alle condizioni previste dal diritto dello Stato di esecuzione, nei casi in cui le informazioni figuranti nel certificato siano inesatte all'atto della trasmissione e, per tale motivo, abbiano determinato l'esecuzione di una decisione di blocco o sequestro che ha leso una delle persone di cui all'articolo 9.

Lo Stato di esecuzione si fa carico del risarcimento del risultante danno alle condizioni previste dalla sua legislazione nazionale, qualora la persona lesa abbia tentato nei suoi confronti un'azione di risarcimento.

Lo Stato di emissione rimborsa integralmente allo Stato di esecuzione gli importi versati alle persone lese.

Lo Stato di esecuzione rinuncia a chiedere allo Stato di emissione il risarcimento dell'eventuale danno da esso stesso subito.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 11***Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2002.

2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro lo stesso termine, il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. In base a una relazione redatta sulla scorta di tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, il

Consiglio esamina entro il 30 giugno 2003 in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

3. Il Segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri le dichiarazioni fatte in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a ...

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

CERTIFICATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 7

1. Stato di emissione⁽¹⁾
2. Giudice o autorità giudiziaria che emana la decisione di blocco o sequestro e il certificato
 - 2.1. nome
 - 2.2. indirizzo
 - 2.3. tel./fax/posta elettronica⁽²⁾
 - 2.4. lingua (o lingue) nella quale è possibile comunicare con l'autorità di emissione⁽³⁾:
 - 2.4.1. tedesco
 - 2.4.2. inglese
 - 2.4.3. ecc.
3. Reato(i) perseguito(i):
 - 3.1. traffico illecito di stupefacenti
 - 3.2. frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee
 - 3.3. riciclaggio di proventi di reato
 - 3.4. falsificazione dell'euro
 - 3.5. corruzione
 - 3.6. tratta di esseri umani
4. Decisione di blocco o sequestro
 - 4.1. data
 - 4.2. scopo della decisione
 - 4.2.1. confisca successiva
 - 4.2.2. acquisizione di prove
 - 4.2.3. restituzione alla vittima di un reato
 - 4.3. Bene o fonte di prova oggetto della decisione di blocco o sequestro
 - 4.3.1. descrizione esatta del bene
 - 4.3.2. ubicazione esatta del bene
 - 4.3.3. proprietario noto del bene

⁽¹⁾ Ciascuna delle voci del certificato è redatta nelle lingue ufficiali dell'Unione europea: se del caso, la traduzione delle voci è riportata sul verso del documento e rinvia ad un numero al recto dello stesso.

⁽²⁾ Si provvederà ad indicare i numeri di telefono o di fax in modo completo (chiamata dall'estero) e se possibile a fornire numeri interni diretti.

⁽³⁾ Informazione facoltativa non contemplata dall'articolo 7.

-
5. Provvedimento di cui si chiede l'adozione allo Stato di esecuzione a seguito dell'esecuzione della decisione di blocco o sequestro
- 5.1. trasferimento del bene nello Stato di emissione
- 5.2. conservazione del bene nello Stato di esecuzione in attesa di una decisione di confisca
- 5.2.1. decisione già pronunciata
- 5.2.2. decisione non ancora pronunciata
6. Informazioni complementari⁽¹⁾
7. Testo della decisione di blocco o sequestro allegata al presente certificato

Fatto a addì

Firma e/o timbro

⁽¹⁾ Informazione facoltativa non contemplata dall'articolo 7.